

**COLLEGIO DI NAPOLI – DEC. N. 23044/2021 – PRES. CARRIERO – REL. MIOLA**

Documenti di legittimazione – modifica delle condizioni di rendimento – tutela dell'affidamento – fattispecie – effetti (cod. civ. artt. 1339, 1374 ; d.m. 13 giugno 1986; d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156).

Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli. (MDC)

FATTO

Il ricorrente rappresenta di essere cointestatario con clausola di p.f.r., di nr. 6 buoni fruttiferi. Lamenta la circostanza che, nei mesi di ottobre e novembre 2020, provvedeva a riscuotere i predetti buoni, venendo a conoscenza che il valore di ciascun buono era pari ad € 11.171,90, anziché ad € 19.740,94, come indicato sul retro di ciascun titolo, a causa di una serie di decreti ministeriali intervenuti nel frattempo che avrebbero modificato le condizioni di capitalizzazione. Rileva che nessuna nota informativa riguardante le modifiche *in peius* delle condizioni di capitalizzazione dei titoli gli era mai stata inviata. In particolare, sostiene di aver diritto per il periodo dal 21° al 30° anno, al riconoscimento dei rendimenti indicati sul retro dei titoli, atteso che con il timbro apposto dall'intermediario sul retro dei buoni sono stati modificati i rendimenti dei titoli fino al 20° anno, mentre non risultano modificate le condizioni previste per il periodo successivo.

Insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al ricorso e richiamato l'orientamento dell'ABF consolidatosi in materia, chiede all'Arbitro di accertare il proprio diritto al corretto rispetto, da parte dell'intermediario, delle condizioni economiche apposte sui titoli e pertanto il diritto al rimborso degli ulteriori interessi quantificati in € 19.740,94 circa per ciascuno buono, come indicato sui titoli stessi, oltre al pagamento delle spese e del compenso per assistenza legale.

L'intermediario, costituitosi, si oppone alle pretese del ricorrente eccependo in via preliminare l'irricevibilità del ricorso all'ABF per incompetenza *ratione temporis*, in quanto la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione del/i buono/i, avvenuta in epoca anteriore al limite di competenza temporale; nonché per incompetenza *ratione materiae*, in quanto i buoni postali sono prodotti finanziari collocati dalla resistente per conto dell'Emittente secondo modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale e, pertanto, in ordine agli stessi non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario (ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998 "T.U.F."). Nel merito, l'intermediario rappresenta che le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi di interesse fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q", non disponendo che detto timbro riporti (anche) gli "importi" degli interessi da corrispondere al sottoscrittore; che nel



caso di specie sono state applicate pedissequamente le prescrizioni del citato DM, apponendo sui buoni i timbri previsti e riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto: pertanto, essendo mutati (come è stato fatto con il timbro) i quattro “tassi” del buono, sono mutati conseguentemente anche gli importi da corrispondere e ciò vale evidentemente ed inevitabilmente anche per l’ultimo decennio. Aggiunge inoltre che parte ricorrente era senz’altro consapevole di aver sottoscritto un Buono della serie “Q”; che era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i Buoni Fruttiferi sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei Buoni. Afferma altresì che anche qualora si volesse aderire, per mera ipotesi alla tesi della ricorrente dell’applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie “P” per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno (cioè, 15%, anziché 12% previsti per la serie “Q”), tale tesi è altrettanto infondata in diritto dal momento che l’art. 6 del DM 1986 ha stabilito che anche ai Buoni delle serie precedenti alla “Q”, compresa la serie “P”, si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, anche, quindi, con riferimento al periodo compreso tra il 21° anno e il 31 dicembre del 30° anno.

A conforto delle proprie osservazioni, richiama sentenze della giurisprudenza di legittimità e allega alle controdeduzioni copiosa giurisprudenza di merito.

L’intermediario chiede pertanto, preliminarmente, di dichiarare il ricorso irricevibile e/o di rigettarlo nel merito.

Il ricorrente, in sede di repliche, nel contestare lungamente la ricostruzione operata dalla resistente, insiste per l’accoglimento del ricorso osservando in particolare l’infondatezza delle eccezioni di incompetenza temporale e di incompetenza per materia, spiegate dall’intermediario, citando giurisprudenza a favore. Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

La controversia ha per oggetto l’accertamento delle corrette condizioni di rendimento di cinque BFP, serie “Q/P”, emessi successivamente al DM 13/6/1986, e di un buono della serie “P”, emesso successivamente a tale data.

Vanno esaminate in via preliminare le due eccezioni di improcedibilità sollevate dall’intermediario convenuto, ovvero quella per incompetenza dell’ABF *ratione temporis*, avuto riguardo alla data di sottoscrizione dei buoni in questione, anteriore al 1° gennaio 2009, e quella per incompetenza per materia, in quanto i buoni postali rivestirebbero la qualifica di prodotti finanziari.

Nessuna delle due eccezioni preliminari merita di essere accolta.

L’intermediario resistente eccepisce in primo luogo l’inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione temporis* dell’Arbitro, atteso che il BFP oggetto di ricorso è stato emesso antecedentemente al 1 gennaio 2009. Sul punto occorre considerare che, secondo l’orientamento dei Collegi territoriali, sussiste la competenza temporale in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data; a tal proposito occorre avere riguardo al *petitum* onde verificare se esso si fonda su vizi genetici di detto rapporto (dando luogo all’incompetenza temporale), oppure su una divergenza tra le parti che



riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF). Con specifico riferimento alle domande volte ad ottenere la liquidazione dei BFP i Collegi ritengono che il diritto alla liquidazione dei titoli in esame sorge al momento della scadenza degli stessi, e non con la loro sottoscrizione, con conseguente rigetto dell'eccezione. L'intermediario eccepisce, inoltre, l'inammissibilità della domanda per incompetenza *ratione materiae* dell'Arbitro, atteso che i buoni fruttiferi postali sono prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale. Al riguardo, le *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie"* della Banca d'Italia, nella Sezione I, paragrafo 4, precisano che *"All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"*. Inoltre, per quel che concerne l'ambito soggettivo, le citate disposizioni definiscono quali "intermediari" soggetti alla competenza dell'ABF: *"le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U., i confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112 del T.U., gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del T.U.B, gli istituti di pagamento."* Sul punto, si rileva che l'orientamento consolidato dell'ABF considera il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi come un contratto riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario; sotto il profilo soggettivo, i buoni fruttiferi rientrano nelle attività di «bancoposta» ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 144/2001. Si deve rilevare altresì in proposito che, come ha statuito il Collegio di Coordinamento n. 5676 dell'8 novembre 2013, e come in più occasioni i Collegi territoriali hanno avuto occasione di ribadire (v. *ex multis*, Collegio Milano, n. 21403/2020), possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di buoni postali fruttiferi. Come ha chiarito il Collegio di Coordinamento, *«l'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128-bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa "Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta". È vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le "controversie" sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie "non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)", fra cui il "collocamento di prodotti finanziari". Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce "prodotti finanziari" per gli effetti di tale decreto "gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari"; e precisa al comma successivo che "per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]". Raccordando le fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09", Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)", in sostanza negando ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del*



T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati. Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v. Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento».

Venendo al merito, la domanda merita di essere accolta solo parzialmente.

Il Collegio rileva preliminarmente che i buoni oggetto di ricorso sono i seguenti: Buono Postale Fruttifero serie "Q/P" n. 000.942 del 17.10.1988, di Lire due milioni; Buono Postale Fruttifero serie "Q/P" n. 000.845 del 9.07.1988, di Lire due milioni; Buono Postale Fruttifero serie "Q/P" n. 000.654 del 17.11.1987, di Lire due milioni; Buono Postale Fruttifero serie "P/O" n. 000.244 del 6.03.1986, di Lire due milioni; Buono Postale Fruttifero serie "Q/P" n. 001.049 del 25.02.1989, di Lire due milioni; Buono Postale Fruttifero serie "Q/P" n. 000.992 del 19.12.1988, di Lire due milioni.

Dall'esame del primo dei titoli della serie "Q/P", emerge che il buono è stato emesso in data 25/02/1989; il modulo cartaceo utilizzato è quello della serie "P", non più in vigore all'epoca dell'emissione: sul fronte è presente l'indicazione (originaria) della serie "P" sostituita dal timbro della serie "Q/P" in basso a destra e in alto a sinistra, a sua volta sostituito dalla scritta a mano recante l'indicazione della serie "Q"; sul retro è presente la originaria tabella dei rendimenti espressi in valore assoluto, sulla quale è stato apposto un timbro recante i nuovi saggi di interesse, propri della serie "Q/P", per il periodo dal 1° al 20° anno, sulla quale è stato apposto un ulteriore timbro recante i nuovi saggi di interesse, propri della serie "Q", per il periodo dal 1° al 20° anno. Tali caratteristiche ricorrono anche per gli altri quattro titoli della serie "Q/P", sopra individuati, pur con differenti date di emissione.

Passando all'esame dell'ultimo buono contestato, il Collegio rileva che si tratta del buono serie "P/O", n. 244 di Lire 2.000.000 emesso in data 6.3.1986. Dall'esame del titolo emerge che il buono è stato emesso in data 06/03/1986. Il modulo cartaceo utilizzato è quello della serie "O", non più in vigore all'epoca dell'emissione: sul fronte è presente l'indicazione (originaria) della serie "O" sostituita dal timbro della serie "P", in basso a destra e in alto a sinistra; sul retro del buono è presente la originaria tabella dei rendimenti secondo i saggi di interesse stabiliti per i buoni della serie "O" in valore assoluto; per il periodo successivo al 20° anno è riportato, in calce alla tabella, un importo fisso bimestrale che esprime il rendimento della serie "P/O".

Il ricorrente afferma che i buoni sono stati tutti posti all'incasso nei mesi di ottobre e novembre 2020; si riporta a titolo di esempio stralcio della ricevuta di rimborso posta su uno dei titoli, ma non presente su tutti. Il ricorrente sostiene di aver diritto, per il periodo dal 21° al 30° anno, al pagamento dei rendimenti indicati sul retro dei degli ulteriori interessi per tutti i buoni contestati, calcolati in € 19.740,94, anziché di € 11.171,90 per ciascun titolo. L'intermediario rileva l'applicabilità delle condizioni previste relativamente alla serie "Q" introdotta dal D.M. del 13.06.1986 e sottolinea la conformità del proprio operato al disposto dell'art. 5 del DM 13 giugno 1986, il quale non prevedeva che il timbro apposto sul retro del buono riportasse (anche) l'importo da corrispondere al sottoscrittore.

Con riferimento ai titoli della serie "Q/P", il Collegio rileva che i suddetti titoli appartengono alla tipologia di buoni per i quali sono stati utilizzati i moduli cartacei della "serie P" e sui quali è stato apposto il timbro recante la dicitura "SERIE Q/P", ai sensi dell'art. 5 del D.M. del giugno 1986: «...Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la



dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi». Nella specie, non si rinvennero dagli atti sovrascritte relativamente alla disciplina dei tassi di interesse con riferimento al periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

L'orientamento giurisprudenziale più recente, nonché diverse pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario, hanno disposto che la scritturazione sul titolo deve prevalere quando questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative. Quanto al periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, deve osservarsi come la regolamentazione sopravvenuta di cui al D.M. 13 giugno 1986 nulla disponga al riguardo, sicché dovrebbe considerarsi applicabile la dicitura originariamente apposta sul retro dei buoni.

Questa interpretazione più favorevole al cliente, in quanto l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi fino al ventesimo anno, appare accolta da diverse recenti decisioni dei vari Collegi territoriali e, in ultimo, dalla recente pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 6142 del 3.4.2020. In particolare il Collegio di coordinamento, esaminando la questione relativa al rendimento dei BFP relativamente agli anni dal 20° al 30°, quesito che attiene precipuamente ai buoni della serie "Q/P" che sono contrassegnati dalla sovrapposizione di due timbri sul retro, ha ritenuto che, in mancanza di una piena e corretta eterointegrazione, prevale l'esigenza di tutela dell'affidamento del sottoscrittore su quanto convenuto con la controparte. Va quindi riconosciuto al sottoscrittore, secondo quanto indicato sul titolo per la pregressa serie "P", il rendimento bimestrale espresso in valore assoluto (più vantaggioso di quello della serie "Q" in termini percentuali).

Rispetto a tale conclusione, coerente con il principio per cui il rendimento dei buoni è governato dalla disciplina del rapporto negoziale intervenuta tra emittente e sottoscrittore, si è precisato che non osta l'osservazione che così ragionando si dà ingresso nel nostro ordinamento ad un titolo "ibrido" per effetto della coesistenza di due criteri di determinazione dei rendimenti eterogenei (capitalizzazione complessa e rendimenti della serie "Q" per i primi 20 anni, capitalizzazione semplice e rendimenti serie "P" ultimi 10 anni); tale alternanza, infatti, non è esclusa da norme di legge e non è nuova, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento. L'obiezione ultima, secondo la quale le disposizioni del Decreto del 1986, istitutivo della serie "Q" e dei relativi rendimenti, avendo carattere imperativo (per effetto del richiamo ad esse operato dall'art. 173 Codice Postale) dovrebbe prevalere anche sulle previsioni dei titoli emessi successivamente alla sua entrata in vigore, trova un limite nella circostanza che, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 5 del Decreto del 1986, l'utilizzo di un modulo di una precedente serie sia avvenuto in maniera non ortodossa, sovrapponendo posteriormente un timbro incompleto relativamente agli ultimi dieci anni di validità dello stesso.

Il Collegio di Coordinamento ha, quindi, espresso il seguente principio di diritto: *"Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli".* Il Collegio di Coordinamento, peraltro, si conforma al



consolidato orientamento di questo Arbitro (v. Collegio di coordinamento, n. 5674/2013; nonché, *ex multis*, Coll. Milano, n. 21262/2019; Coll. Napoli, n. 2854/2019; Coll. Palermo n. 14703/2019; Coll. Roma n. 8049/2018), conforme a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, secondo cui la scritturazione sul titolo deve prevalere quando - come nel caso qui in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo.

Tale indirizzo non può considerarsi smentito dalla recente Cass. SS. UU. n. 3963/2019: come, infatti, correttamente rilevato dal Collegio di Coordinamento, n. 6142/2020, «la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un *revirement* rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13797/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, «la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto», specificando che siffatta modificazione trova *“ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.”*. Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007 - che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo. Non merita, invece, condivisione l'indirizzo difforme di una recente giurisprudenza di merito, secondo cui *«se la natura imperativa delle disposizioni ministeriali richiamate dal Codice Postale del 1973 consente a queste ultime di modificare l'oggetto di un rapporto contrattuale sorto prima della loro entrata in vigore, a fortiori deve riconoscersi la loro idoneità a incidere sull'oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione»* (così App. Milano, n. 5025 del 16 dicembre 2019; ma v. anche App. Milano n. 435 del 7 febbraio 2020, Trib. Macerata, 6 marzo 2020): il che suggerisce peraltro a questo Collegio, per completezza argomentativa e per scrupolo analitico, di indugiare ancora sugli argomenti che, al contrario, suggeriscono di confermare l'indirizzo dell'ABF.

Invero, come sempre affermato dal Collegio di Coordinamento *«il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell'ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall'intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l'emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.)*. Risultato, quest'ultimo, inevitabile se ci si colloca nell'ottica dell'orientamento della giurisprudenza di merito sopra indicata, che degrada la funzione del contenuto della lettera del titolo, riconoscendone valenza meramente informativa». Anche ad avviso di questo Collegio, pertanto, l'orientamento volto a valorizzare il legittimo affidamento relativamente al periodo controverso, risulta maggiormente rispettoso della normativa di cui al D.M. del 1986. Emerge quindi, nel caso di specie, che l'intermediario, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli (mancando



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro dei titoli in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno. L'intermediario dovrà provvedere alla liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno secondo quanto riportato sul retro del titolo in questione.

Non merita di essere accolta, al contrario, la domanda di rideterminazione degli interessi per il buono della serie "P/O" n. 244, emesso in data 6/3/1986. Rileva infatti in Collegio che i provvedimenti normativi che hanno modificato i criteri di rimborso (e, in particolare, il DM 13 giugno 1986, art. 6) sono intervenuti dopo la sottoscrizione del suddetto titolo e, pertanto, è pacifico che le determinazioni normative sopravvenute prevalgono sulla lettera del titolo, come già ammesso dal d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), il quale, all'art. 173, prevedeva che le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi disposte con decreto del Ministro del Tesoro potessero essere estese ad una o più delle precedenti serie, così legittimando la modificazione dei rendimenti dei buoni anche in corso di rapporto, in senso peggiorativo rispetto a quanto in origine pattuito, attraverso il meccanismo di sostituzione automatica di clausole di cui agli artt. 1339 e 1374 c.c., e come di recente sancito dalla menzionata Corte di Cassazione - SS.UU. – sentenza n. 3963/19). Negli stessi termini è il consolidato orientamento dell'Arbitro, a mente del quale non andrebbe censurata la condotta dell'intermediario che procede a sì fatta modificazione, trovando tale condotta piena giustificazione nella circostanza che *"la regolamentazione del rapporto non ha [...] solo fonte privatistica, essendo integrata ex art. 1339 e 1374 c.c. da un atto di imperio riconducibile alla natura pubblica dell'emittente, ossia dal decreto ministeriale emanato in occasione della specifica emissione in conformità a quanto previsto da una legge dello Stato"* (Coll. Coord., decisione n. 5674 del 2013 ; v., altresì, Coll. Bari, dec. n. 7575/2019); Collegio di Bari, decisione n. 7987/2020; Collegio di Napoli, decisione n. 13588/21).

Con riferimento alla domanda di rimborso delle spese per assistenza legale, essa non può trovare accoglimento, in quanto questa non era presente nel reclamo ed il ricorrente ha omesso di presentare alcuna documentazione comprovante l'effettivo esborso per compenso del professionista.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio, limitatamente ai titoli della serie "Q/P", accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione (....omissis...).